UFC – Trasferimento di beni culturali

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

La legislazione sul trasferimento di beni culturali fornisce un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità, riducendo il commercio illegale di beni culturali. Per importare, esportare o far transitare beni culturali provenienti da qualsiasi Paese occorre dichiararli in forma elettronica o scritta nel traffico delle merci commerciabili e indicarlo dettagliatamente nella dichiarazione doganale. In determinati casi è necessario indicare anche un'autorizzazione (v. cifra 3.1).

1.2 Basi e informazioni

- Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (RS *0.444.1*)
- Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS *444.1*)
- Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC; RS *444.11*)

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti dal punto di vista della legislazione in materia di trasferimento dei beni culturali prevedono l'osservazione «Disposti di natura non doganale: UFC – Bene culturale».

1.4 Definizioni

Bene culturale	Per «bene culturale» si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970. L'Ufficio federale della cultura (UFC) mette a disposizione mezzi ausiliari per riconoscere i beni culturali: «Lista di controllo beni culturali» e FAQ (Come si definisce un bene culturale? Quando un oggetto è considerato importante ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LTBC?)
Stato contraente	Per «Stati contraenti» s'intendono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970 (elenco attuale degli Stati contraenti).

2. Indicazioni nella dichiarazione delle merci

Chi importa, esporta o fa transitare beni culturali deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e la necessaria autorizzazione.

Elementi di controllo	Per i beni culturali delle voci di tariffa 9701–9706 deve essere indicato l'elemento di controllo corretto. **Importazione:** - beni culturali che figurano negli allegati di una convenzione bilaterale e sono importati direttamente da quello Stato: obbligo di autorizzazione → elemento di controllo 911; - altri beni culturali → elemento di controllo 912. **Esportazione:** - beni culturali iscritti nell'Elenco federale o in un elenco cantonale: obbligo di autorizzazione → elemento di controllo 911; - beni culturali che figurano negli allegati di una convenzione bilaterale → elemento di controllo 912; - altri beni culturali → elemento di controllo 913.
Identificazione Regolamentazione	Passar - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 801 «UFC – Bene culturale (secondo l'elemento di controllo 911)» o - Codice di regolamentazione 802 «UFC – Bene culturale (diverso dall'elemento di controllo 911)»

	e-dec - Assoggettamento ai DNND «sì» - Codice del genere di DNND 026 «UFC – Bene culturale (secondo l'elemento di controllo 911)» o - Codice del genere di DNND 028 «UFC – Bene culturale (diverso dall'elemento di controllo 911)»
Ulteriori indicazioni	- Indicazioni sul luogo di produzione o di ritrovamento - Tipo di oggetto - Datazione[1] - Dimensioni[2] - Se soggetto ad autorizzazione: autorizzazione d'esportazione dello Stato contraente (come documento di scorta)

3. Ulteriori informazioni

3.1 Obbligo dell'autorizzazione

Secondo l'articolo 24 OTBC nei seguenti casi è necessaria un'autorizzazione:

Importazione	- **Autorizzazione d'esportazione dello Stato contraente** Per l'importazione, l'esportazione o il transito di beni culturali che figurano negli allegati di una convenzione bilaterale[3] e sono importati in Svizzera direttamente da quello Stato.
Esportazione	- **Autorizzazione d'esportazione dell'Ufficio federale della cultura** Per l'esportazione temporanea di beni culturali che sono iscritti nell'Elenco federale. L'esportazione definitiva di simili beni culturali è vietata. - **Autorizzazione d'esportazione cantonale** Per l'esportazione temporanea di beni culturali che sono iscritti in un elenco cantonale.

3.2 Divieto d'esportazione di beni culturali svizzeri

L'esportazione definitiva di beni culturali che sono iscritti nell'Elenco federale è vietata.

3.3 Eccezione all'obbligo di dichiarazione per gli strumenti musicali portatili nel traffico turistico

Gli strumenti musicali portatili considerati beni culturali che i viaggiatori importano o esportano come oggetti d'uso personale per l'ammissione temporanea possono essere imposti senza formalità. Negli aeroporti, le persone che portano con sé simili strumenti musicali possono utilizzare il passaggio verde. Ciò vale anche per gli strumenti noleggiati nonché per gli strumenti musicali portatili importati in Svizzera in occasione di concerti o per scopi didattici (cfr. informazioni sugli «Strumenti musicali portatili»).

3.4 Obbligo di dichiarazione per gli invii postali e di corriere

Le prescrizioni relative all'obbligo di dichiarazione e le indicazioni nella dichiarazione delle merci per i beni culturali valgono in egual misura per gli invii postali e per quelli di corriere. Nel caso di invii che potrebbero contenere un bene culturale, il dichiarante doganale deve fare ulteriori accertamenti al fine di effettuare la dichiarazione doganale in modo corretto. I costi collegati a tali chiarimenti sono a carico del destinatario. È possibile evitare costi supplementari se il mittente aggiunge sul pacchetto un'osservazione ben visibile indicante se si tratta o meno di un bene culturale. Ciò è consigliato nel caso di antichità, merci rare e in particolare di prodotti di scavi archeologici.

3.5 Obbligo di dichiarazione nel regime di deposito doganale e deposito franco doganale

L'immagazzinamento di beni culturali nei depositi doganali è considerato importazione ai sensi dell'articolo 19 LTBC e dell'articolo 26 OTBC. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve notificare per scritto all'UDSC l'immagazzinamento di beni culturali in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale. A tale scopo utilizza la dichiarazione doganale per l'immagazzinamento di merci sensibili (mod. 11.95), da inoltrare in duplice copia.

[1] «Prima del 1500 d.C.», «Dopo il 1500 d.C» o «sconosciuto»
[2] lunghezza, larghezza, altezza, circonferenza (per le monete basta indicare il peso in grammi con due cifre dopo la virgola)
[3] https://www.bak.admin.ch/it/convenzioni-bilaterali-ov

3.6 Ulteriori indicazioni nel libretto ATA

Se l'esportazione da uno Stato contraente non sottostà ad autorizzazione, all'atto dell'importazione e del transito la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone nel libretto ATA (nel tagliando per l'utilizzo in Svizzera) la seguente annotazione «L'esportazione da uno Stato che ha ratificato la Convenzione UNESCO non necessita di un'autorizzazione».

3.6 Obbligo di conservazione delle dichiarazioni doganali e delle merci per i beni culturali

Le dichiarazioni doganali e delle merci per i beni culturali devono essere conservate per 30 anni conformemente all'articolo 16 capoverso 3 LTBC.